

Villasimius S.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D.LGS. 231/2001

Sommario

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1.1 II D.Lgs. Legislativo n. 231/2001
- 1.2 Tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001
- 1.3 La tipologia di sanzioni prevista dal D.Lgs. 231/2001
- 1.4 1.4 Il presupposto di esclusione della responsabilità della Società: l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI VILLASIMIUS S.R.L.

- 2.1 Le linee guida adottate
- 2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello
- 2.3 La struttura del Modello
- 2.4 Destinatari del Modello
- 2.5 Diffusione del Modello

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 Caratteristiche e requisiti dell'Organismo di Vigilanza
- 3.2 Composizione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT
- 3.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT
- 3.4 Flussi informativi verso OdV e RPCT: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie
- 3.5 Attività di report dell'OdV e del RPCT
- 3.6 Obblighi di riservatezza
- 3.7 Raccolta e conservazione delle informazioni
- 3.8 Formazione e informazione dei Destinatari

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

- 4.1 Principi generali
- 4.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai
- 4.3 Misure nei confronti degli Amministratori
- 4.4 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti e di soggetti terzi e procedimento per l'adozione delle stesse

PARTE SPECIALE

5. RISCHI CONNESSI ALLE TIPOLOGIE DI REATO

Premessa

- 5.1 TIPOLOGIE DI REATO RITENUTE RILEVANTI
- 5.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO
 - 5.2.1 Fattispecie di reato
 - 5.2.2 Area di rischio
 - 5.2.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.3 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

- 5.3.1 Fattispecie di reato
- 5.3.2 Area di rischio
- 5.3.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.4 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
 - 5.4.1 Fattispecie di reato
 - 5.4.2 Area di rischio
 - 5.4.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.5 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
 - 5.5.1 Fattispecie di reato
 - 5.5.2 Area di rischio
 - 5.5.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.6 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
 - 5.6.1 Fattispecie di reato
 - 5.6.2 Area di rischio
 - 5.6.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.7 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
 - 5.7.1 Fattispecie di reato
 - 5.7.2 Area di rischio
 - 5.7.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.8 DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
 - 5.8.1 Fattispecie di reato
 - 5.8.2 Area di rischio
 - 5.8.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.9 REATI SOCIETARI
 - 5.9.1 Fattispecie di reato
 - 5.9.2 Area di rischio
 - 5.9.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.10 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
 - 5.10.1 Fattispecie di reato
 - 5.10.2 Area di rischio
 - 5.10.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.11 REATI TRIBUTARI
 - 5.11.1 Fattispecie di reato
 - 5.11.2 Area di rischio
 - 5.11.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.12 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
 - 5.12.1 Fattispecie di reato

- 5.12.2 Area di rischio
- 5.12.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.13 REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
 - 5.13.1 Fattispecie di reato
 - 5.13.2 Area di rischio
 - 5.13.3 Misure di controllo e prevenzione
- 5.14 REATI AMBIENTALI
 - 5.14.1 Fattispecie di reato
 - 5.14.2 Area di rischio
 - 5.14.3 Misure di controllo e prevenzione

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 II D.Lgs. Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. legislativo 231 (di seguito, il "D.Lgs. 231"), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Il D.Lgs. 231/2001, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale delle società per alcuni reati dolosi e colposi, commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001).

1.2 Tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/01

Le fattispecie di reato rilevanti per la configurazione della responsabilità amministrativa della società, i cosiddetti 'reati presupposto' di detta responsabilità, alla data di revisione del presente documento, sono le seguenti:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001, modificato dall'art. 5 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa [in danno dello Stato o di altro ente pubblico] (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica [in danno dello Stato o di altro ente pubblico] (art. 640-ter c.p.)

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, inserito dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133)

- Falsità in documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p. in relazione agli art. 476-490, 492 e 493 c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001, inserito dall'art. 2 c. 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluse ipotesi di cui al sesto comma dello stesso articolo)

- Associazione per delinquere (art. 416 c. 6 c.p.) finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi) ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 c. 3 bis del D.Lgs. n. 286/1998 in relazione al c. 3 dello stesso articolo, nonché agli artt. 22 c. 3 e 4 e 22-bis c. 1 della L. 1 aprile 1999, n. 91 (reati in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti e di traffico di organi destinati ai trapianti)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ad eccezione di alcune categorie (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. che richiama le ipotesi di cui all'art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001, modificato dall'art. 1 c. 77 della Legge n. 190/2012 e successivamente modificato dall'art. 1 c. 9 lett. b) della L. n. 3/2019 e infine modificato dall'art. 5 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75)

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, 320 e 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, 320 e 321 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, 320 e 321 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- (Peculato), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini - Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato (introdotto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 9)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dall'art. 15 c. 7 lett. a) della L. 23 luglio 2009, n. 99)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate o di valori di bollo (art. 453 e 459 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate o di valori di bollo (art. 455 e 459 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede o valori di bollo ricevuti in buona fede (art. 457 e 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 15 c. 7 lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 61/2002, modificato dagli artt. 31 c. 2 e 39 c. 5 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 1 c. 77 della L. 190/2012; modificato dall'art. 12, comma 1, lettere a) b), c), d) ed e) della L. 27 maggio 2015, n. 69) e successivamente modificato dall'art. 6 c. 1 del D.Lgs. n. 38/2017)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- [Falso in prospetto] (art. 2623 c.c.) *abrogato dall'art. 34 c. 2 della L. n. 262/2005, ora previsto dall'art. 173 bis T.U.F.*
- [Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione] (art. 2624 c.c.) *abrogato dall'art. 37 c. 34 del D.Lgs. n. 39/2010*
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001, inserito dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003 n. 7)

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)
- Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo [Titolo I, Libro II del codice penale] (art. 302 c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 271-bis.1 c.p. – ex art. 1 del D.L. 625/1979, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)
- Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 8 della L. 9 gennaio 2006, n. 7).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228; modificato dall'art. 10 c. 1 lett. a) e b) della Legge 6

febbraio 2006 n. 38; modificato dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39; modificato dall'art. 6 c. 1 della L. 29 ottobre 2016, n. 199)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile anche virtuale (art. 600-ter e 600-quater.1 c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico anche virtuale (art. 600-quater e 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Abusi di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62)

- Abuso di informazioni privilegiate (Art. 14 Regolamento UE n. 596/2014 - ex art. 184 T.U.F. - D.Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (Art. 15 Regolamento UE n. 596/2014 - ex art. 185 T.U.F. - D.Lgs. n. 58/1998)
- Abuso di informazioni privilegiate – illecito amministrativo (art. 187-bis T.U.F. - D.Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato – illecito amministrativo (art. 187-ter T.U.F. - D.Lgs. n. 58/1998)

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590-583 c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 63 c. 3 del D.Lgs. n. 231/2007; modificato dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b) della L. 15 dicembre 2014, n. 186)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 15 c. 7 lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99; modificato dall'art. 4 comma 1 della L. 3 agosto 2009, n. 116; modificato dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)

- Protezione del diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171-ter, 171 septies, 171 octies della L. 22 aprile 1941, n. 633)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001, inserito dall'art. 4 della L. 3 agosto 2009 n. 116 e modificato dall'art. 2 c. 1 del D.Lgs. n. 121/2011)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Reato transnazionale (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146)

commissione sotto forma di reato transnazionale¹ dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

¹ Reato transnazionale è quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, allorché sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, o ancora sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Reati Ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001, inserito dall'art. 2 c. 2 del D.Lgs. n. 121/2011; modificato dall'art. 1, comma 8, lettera a) della L. 22 maggio 2015, n. 68)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Associazione per delinquere anche di tipo mafioso finalizzata alla commissione di reati ambientali o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Commercio di esemplari di specie degli Allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 (artt. 1 e 2 della L. n. 150/92)
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 della L. n. 150/92)
- Scarichi – Sanzioni penali (art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006)
- Bonifica di siti e violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (artt. 257 e 258 del D.Lgs. n. 256/2006)
- Traffico illecito di rifiuti art. 259 del D.Lgs. n. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p. - ex art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006)

- Falsità in atti (Delitti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del codice penale in relazione all'art. 16 lett. a), c), d), e), l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, richiamato dall'art. 3 bis della L. n. 150/92)
- Violazione dei valori limite di emissione o prescrizioni (art. 279 del D.Lgs. n. 152/2006)
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 c. 6 della L. n. 549/93)
- Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 202/2007)

Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 c. 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

- Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi (Art. 192 c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006)

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis c. 3 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

- Combustione illecita di rifiuti (Art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 inserito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 109/2012; modificato dall'art. 3 c. 4 della L. n. 161/2017)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare) (art. 22 c. 12-bis del D.Lgs. n. 286/98)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 c. 3, c. 3 bis, c. 3 ter e c. 5 del D.Lgs. n. 286/98)

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/2001 inserito dall'art. 5 c. 2 della L. n. 167/2017)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p. – ex art. 3 c. 3 bis della L. n. 654/1975)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.Lgs. n. 231/2001 inserito dall'art. 5 c. 1 della L. n. 39/2019)

- Frode in competizioni sportive (art. 1 della L. n. 401/1989)

- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 della L. n. 401/1989)

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 inserito dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dall'art. 5 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione infedele (art. 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Omessa dichiarazione (art. 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Indebita compensazione (art. 10 quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Contrabbando - Articolo 25 sexdecies del D.Lgs. n. 231/2001 introdotto dall'art. 5 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75)

- Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - Art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001 introdotto dall'art. 3 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 quater c.p.)

Delitti contro il patrimonio culturale - Art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 introdotto dall'art. 3 c. 1 della L. 9 marzo 2022, n. 22

- Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)

- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.)
- Violazione in materia di alienazioni beni culturali (Art. 518 novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - Art. 25-duodevicies del D.Lgs. n. 231/2001 introdotto dall'art. 3 c. 1 della L. 9 marzo 2022, n. 22

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodevicies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)

1.3 La tipologia di sanzioni prevista dal D.Lgs. 231/01

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12);
- sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17);
- confisca (art. 19);
- pubblicazione della sentenza (art. 18).

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità della Società, nonché la determinazione dell'ammontare della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la qualificazione e quantificazione della responsabilità amministrativa.

Le *sanzioni pecuniarie* trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. 231/01 e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità della Società.

Le *sanzioni interdittive*, individuate dal comma II dell'art. 9 del D.Lgs. 231/01, si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e si distinguono come segue:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente nei casi espressamente previsti dal legislatore purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - da un soggetto in posizione apicale;
 - da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti contestati alla Società.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

La *confisca* del prezzo o del prodotto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

La *pubblicazione della sentenza di condanna* è infine una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

1.4 Il presupposto di esclusione della responsabilità della Società: l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D.Lgs. 231/01, agli artt. 6 e 7, prevede una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, '*modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati*' considerati;
- di avere istituito un *Organismo di Vigilanza* e controllo interno, dotato di autonomi poteri, con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
- l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione della Società;

- l'Organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione ed all'osservanza del Modello di organizzazione adottato dall'ente.

Il D.Lgs. 231/01 disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello di organizzazione, indicando i seguenti principi di ordine generale, parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato (art. 6, 2° comma):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai reati da prevenire, nonché obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (OdV);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata (art. 7), la Società sarà ritenuta responsabile se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Anche in questo caso, l'adozione e l'efficace attuazione preventiva del Modello comporta l'esclusione della responsabilità della Società.

In tal modo il Modello dovrà prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del Modello sarà tale quando sia prevista:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI VILLASIMIUS S.R.L.

2.1 Le linee guida adottate

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di “codici di comportamento” (Linee guida) redatti da associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Villasimius S.r.l., dal suo settore di riferimento, dal CCNL applicato al personale dipendente, e dalle peculiarità che la caratterizzano, si è ritenuto di dover predisporre il presente Modello in aderenza alla versione più aggiornata delle Linee guida di Confindustria, nonché delle Linee Guida Confservizi (Codice di comportamento delle imprese e degli enti di gestione dei servizi pubblici locali).

Poiché inoltre l'Azienda è interamente controllata da un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs n. 165/2001, e rientra nell'ambito di applicazione delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza, il presente Modello, che contiene al suo interno anche Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza (PTPCT), viene predisposto in aderenza alle indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n. 1134/2017 “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

In particolare, per quanto attiene alla metodologia di valutazione e gestione dei rischi corruttivi, per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza (PTPCT) si sono seguite le indicazioni contenute nell'allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1064/2019 (PNA 2019), in linea con i principali standard internazionali in materia di risk management.

Detti documenti forniscono utili indicazioni metodologiche a proposito dell'individuazione dei rischi, della definizione del rischio accettabile, dei principi e passi operativi per la costruzione del sistema di gestione del rischio, del contenuto minimo del Codice etico e del sistema disciplinare e dei relativi meccanismi sanzionatori, nonché in ordine all'individuazione, composizione, compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT, con particolare riferimento all'utilizzo di strutture

aziendali di controllo già esistenti e agli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo predetto.

Le Linee guida citate costituiscono, quindi, un punto di riferimento nella predisposizione del Modello e nella definizione delle caratteristiche e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT.

Le fasi fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzate:

- una prima fase consiste nella fase di risk assessment, ossia nell'analisi del contesto aziendale interno ed esterno, nella mappatura dei processi e nell'individuazione di quelli a rischio di reato e a rischio di comportamenti corruttivi, seguita dall'analisi delle cause dei rischi individuati (inventariazione degli ambiti aziendali di attività e mappatura delle aree aziendali a rischio, analisi dei rischi potenziali e mappa delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio).
- la seconda fase è quella di risk treatment, e consiste nell'individuazione dei protocolli comportamentali e dei controlli finalizzati a ridurre il rischio di commissione dei reati-presupposto e di comportamenti corruttivi; tale attività dovrà avvenire eventualmente adeguando il sistema dei controlli già esistente, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati, annullando o riducendo la probabilità di verificazione del fatto, ovvero annullando o riducendo l'impatto dello stesso.

In particolare, per quanto attiene alla soglia di rischio accettabile, essa assume come parametro la ineludibilità del sistema di prevenzione se non per effetto di un comportamento fraudolento, mentre per quanto attiene ai reati colposi, il parametro è quello della realizzazione della condotta violativa, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida ribadiscono questo concetto, nel definire il rischio "aziendale" e il rischio "accettabile".

Il rischio aziendale è rappresentato dalla possibilità del verificarsi di un evento futuro e incerto (minaccia o opportunità) rispetto al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Esso è caratterizzato da due elementi fondamentali utili al fine di effettuarne una "misurazione": la probabilità di verificazione dell'evento (nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001 che vengano poste in essere le condotte criminose corrispondenti alle fattispecie di reato presupposto o che si compiano atti idonei e diretti in modo non equivoco alla loro commissione) e l'impatto, cioè le conseguenze, gli effetti dell'evento sulla realtà

aziendale (tra cui anche le conseguenze che derivano dall'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto).

Con il termine rischio accettabile si intende, invece, come detto sopra, che il sistema di controllo deve raggiungere un livello di efficacia tale da garantire che una sua elusione possa avvenire solo in maniera fraudolenta (ovvero aggirabile solo mediante raggiri, artifici, atti falsi etc.).

Altri concetti molto importanti ribaditi dalle Linee Guida sono quelli legati alla procedimentalizzazione dell'attività dell'ente e alla segregazione dei compiti: "le misure adottate dall'ente saranno ovviamente tanto più efficaci quanto maggiore sarà la procedimentalizzazione delle attività, la divisione delle responsabilità e delle funzioni (tale da rendere insufficiente il comportamento fraudolento di un solo soggetto e necessario il concorso di più persone) e più penetrante e attenta l'attività di verifica".

Secondo le Linee guida, con riferimento ai reati dolosi, le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:

- Codice etico con riferimento ai reati considerati;
- Sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di risorse, funzioni e responsabilità;
- Procedure manuali o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo; in questo ambito una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio;
- Sistema di procure e deleghe in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- Sistema di controllo integrato (controllo di gestione, Internal Auditing, collegio sindacale, collegio dei revisori, revisore legale dei conti etc.) in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- Comunicazione al personale e sua formazione.

Per quanto riguarda i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, invece, le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:

- Codice etico con riferimento ai reati considerati;
- Struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società;

- Formazione e addestramento del personale;
- Comunicazione e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- Sistema di controllo integrato e congruente con la gestione operativa;
- Sistema di monitoraggio della sicurezza.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra i quali:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.
- documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

È di tutta evidenza inoltre che il sistema di prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001 deve essere progettato in aderenza alla realtà strutturale e operativa aziendale ed efficacemente implementato, mentre un approccio formale o burocratico, incoerente con il sistema organizzativo, gestionale e operativo, oppure un sistema non adeguatamente attuato, difficilmente potranno fornire un valido supporto per beneficiare della potenzialità esimente dei Modelli.

2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Scopo del Modello istituito dalla Villasimius S.r.l. è quindi la costruzione di un sistema integrato, strutturato e organico di procedure, strumenti normativi e attività di controllo, volto principalmente a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti corruttivi in senso ampio (*c.d. maladministration*).

La Società intende affermare e diffondere una cultura improntata:

- alla legalità, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;

- al controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle già menzionate finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società ha predisposto e adottato. Tale Modello ha come obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i Destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto e di comportamenti corruttivi in senso ampio;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società o costituiscano illecito corruttivo nel senso ampio del termine;
- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e l'adozione di condotte corruttive e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nei Destinatari che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi, nonché agli interessi stessi della Società.

2.3 La struttura del Modello

Il Modello si compone di:

- una Parte Generale, nella quale sono illustrati la funzione e i principi del Modello stesso e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali ovvero i Principi generali del sistema di controllo interno, l'Organismo di Vigilanza e il RPCT, la formazione e la diffusione del Modello e il Sistema disciplinare.

- una Parte Speciale in cui sono individuate le ipotesi di reato ritenute rilevanti in considerazione dell'attività svolta, le attività a rischio di commissione delle predette ipotesi e i protocolli comportamentali ritenuti idonei a neutralizzare o a mitigare detto rischio.
- un allegato costituito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano quindi con i principi e precetti comportamentali contenuti nel Codice etico, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT), nel quale è incluso il Programma Triennale per la Trasparenza, adottati dalla Società, in conformità alle previsioni contenute nella Legge n. 190/2012, nel D.Lgs. n. 33/2013 e nel D.P.R. n. 62/2012 e alle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione contenute nella Determinazione ANAC n. 1134/2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici), pur presentando il Modello, per le finalità che intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice e ai predetti documenti.

In particolare, il Codice di comportamento costituisce documento a sé, ma è funzionalmente collegato agli altri.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'Azienda ed esprime una serie di precetti comportamentali e di principi di deontologia aziendale, ispirati alla necessità di perseguimento e di realizzazione dell'interesse pubblico, che la Società riconosce come propri, e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- Il PTPCT contiene precetti comportamentali finalizzati alla prevenzione di fenomeni corruttivi in senso ampio (siano essi di rilevanza penale o meno), con particolare riferimento alle aree a rischio relative alla selezione e reclutamento del personale, alle progressioni di carriera, al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Tale Piano è finalizzato quindi anche alla prevenzione di reati contro la pubblica amministrazione, a prescindere dall'interesse o vantaggio in capo all'Azienda, e quindi anche se commessi in danno della stessa.

- Il Programma per la Trasparenza è finalizzato a pianificare i flussi informativi destinati ad essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale e alla pianificazione di tutte le attività necessarie al fine di tradurre in azioni concrete gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione delle tipologie di reato e di illecito amministrativo dallo stesso richiamate per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, possono comportare il sorgere della responsabilità amministrativa.

Tutti i predetti documenti sono comunque funzionalmente collegati al Modello e contribuiscono a costituire il sistema di controllo interno della Villasimius S.r.l.

È demandato all'Organo amministrativo della Società di approvare, con apposito atto formale il Codice etico e il Modello.

2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la società, definiti collettivamente i 'Destinatari', ed in particolare:

- al Socio unico della Villasimius S.r.l. il quale esercita il controllo e la gestione della società stessa;
- all'Amministratore unico (*Soggetto apicale*)
- ai dipendenti;

Limitatamente allo svolgimento delle attività a rischio a cui essi eventualmente partecipano, sono inoltre Destinatari dei precetti comportamentali previsti nel presente Modello, i seguenti soggetti:

- i consulenti, i collaboratori esterni e tutti gli altri soggetti che, comunque denominati, svolgono attività di lavoro autonomo per conto della Società, nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di RTI, joint venture etc.) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività a rischio per conto della Società;

- tutti coloro che, più in generale, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività a rischio per conto della Società.

A tal fine, negli atti che costituiscono e regolano i rapporti con i soggetti di cui sopra, la Società inserisce apposite clausole di presa visione del presente Modello e di impegno a rispettarne i contenuti, e clausole di risoluzione del rapporto in caso di significative violazione degli obblighi medesimi e, qualora si tratti di soggetti abilitati allo svolgimento di professioni regolamentate, anche in caso di significative violazione degli obblighi derivanti dai codici o norme di comportamento adottati dagli Ordini o Collegi di appartenenza.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo paragrafo. Pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

2.5 Diffusione del Modello.

Al fine di garantire efficacia al presente Modello, l'obiettivo principale della Villasimius S.r.l. è quello di far sì che tutti i Destinatari abbiano una completa e piena consapevolezza delle regole di condotta ivi contenute. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale presente al momento della sua adozione.

Gli altri Destinatari devono essere informati al momento della stipula del relativo contratto, anche attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali ovvero allegandolo allo stesso.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Caratteristiche e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Le disposizioni contenute nella presente Parte Generale, qualora compatibili, sono applicabili anche al RPCT.

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello è affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Detto articolo, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, dispone che “*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*” deve essere affidato “*ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*”.

Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei *sottoposti all'altrui direzione*, ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato, è comunque richiesta, dall'articolo 7, quarto comma, lettera a), *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*, o modifiche normative, nonché una verifica periodica del sistema disciplinare istituito.

I compiti dell'OdV possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'**effettività** del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra le varie attività gestionali ed il modello istituito;
- disamina in merito all'**adeguatezza** del Modello, in ordine alla capacità di prevenire i comportamenti illeciti;
- analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti del Modello e della sua idoneità a perseguire le finalità alle quali è destinato;
- cura dell'**aggiornamento** del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti mediante la presentazione di **proposte di adeguamento** del modello.
- **monitoraggio continuo**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, le scelte in ordine all'Organismo di Vigilanza e al RPCT devono avvenire in modo da garantire in capo a detti soggetti i requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione richiesti dalle norme di riferimento.

In particolare,

Autonomia e indipendenza.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV e il RPCT rispondano, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (nel caso della Villasimius S.r.l., l'Amministratore Unico).

L'indipendenza, infine, presuppone che gli stessi non si trovino in una posizione, neppure potenziale, né apparente, di conflitto d'interessi con la Società, ne siano titolari all'interno della stessa di funzioni con poteri di tipo esecutivo.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza e dal RPCT non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale; essi riferiscono direttamente all'Organo amministrativo.

Essi sono inoltre autonomi in senso regolamentare, ovvero hanno la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Organo amministrativo.

Onorabilità e cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti membri dell'OdV o rivestire il ruolo di RPCT e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice civile, ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);
- coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio D.Lgs. 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01, fatto salvo il caso di sentenze emesse ex artt. 444 e ss. codice procedura penale comportanti l'applicazione di sole sanzioni pecuniarie;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e di consulenza.

L'OdV e il RPCT devono possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla loro indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione.

L'OdV e il RPCT svolgono in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. Costituiscono quindi una struttura interna alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

3.2 Composizione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT

Le decisioni relative alla individuazione e nomina dell'OdV e del RPCT sono demandate all'Amministratore Unico della Villasimius S.r.l. mediante apposita determinazione nella quale sono contenute le motivazioni delle scelte operate in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente capitolo. In considerazione dei compiti e delle funzioni di vigilanza e salvaguardia del Modello assegnati, l'OdV della Società è di tipo monocratico. È altresì stabilito che all'OdV è ammessa la partecipazione sia di soggetti esterni che interni alla Società.

Gli atti di nomina dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT devono esplicitare i criteri adottati per l'individuazione dei soggetti incaricati e dei loro poteri e doveri.

La nomina dell'OdV deve inoltre prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato e coincide, salvo esplicita deroga al principio generale, con la scadenza del periodo di carica dell'Organo amministrativo, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV dovrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell'Amministratore Unico.

Analogamente, la Società, nell'atto di nomina del RPCT, individuerà un suo sostituto, a fronte di una sua eventuale temporanea ed improvvisa assenza. Qualora l'assenza dovesse tradursi in una vera e propria vacatio del ruolo del RPCT, l'Organo amministrativo si attiverà immediatamente per la nomina di un nuovo RPCT, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, l'OdV e il RPCT:

- devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità;
- non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, né intrattenere significativi rapporti di affari con l'Amministratore;
- non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare dell'Amministratore;
- non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società.

L'OdV e il RPCT sono tenuti a comunicare immediatamente all'Amministratore della Società l'insorgere di eventuali condizioni ostative alla propria autonomia e indipendenza.

Tutte le circostanze sopra individuate rappresentano ipotesi di incompatibilità con la carica di membro dell'OdV e di RPCT e, qualora manifestate successivamente alla nomina, comportano la decadenza automatica dall'incarico, così come la sopravvenuta incapacità e la morte.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, l'OdV e il RPCT non possono essere revocati se non per giusta causa.

3.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT

L'effettiva capacità del Modello di prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/01, nonché, in particolare, del PTPCT, di prevenire l'adozione di comportamenti corruttivi in senso ampio, è monitorata dall'OdV e dal RPCT attraverso specifiche attività di vigilanza e di monitoraggio incentrate:

- sull'osservanza del Codice etico e del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva e concreta idoneità preventiva;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza e al RPCT sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001, sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti corruttivi;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- svolgere, direttamente e anche attraverso le funzioni aziendali, periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'Amministratore le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni;
- monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- segnalare tempestivamente all'Amministratore, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Amministratore;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza e il RPCT:

- hanno accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni aziendali – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere dati, informazioni o documenti ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dalle norme di riferimento;

- possono, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la loro diretta sorveglianza e responsabilità dell’ausilio di tutte le strutture aziendali, nonché di risorse professionali esterne.

In tale ultima ipotesi, la fornitura dei servizi professionali avverrà sulla base di un rapporto contrattuale a titolo oneroso, con copertura tramite il budget di cui appresso.

In tutti questi casi, i soggetti esterni all’Organismo di Vigilanza – siano essi rappresentati da risorse professionali interne o esterne – operano consulenti con competenze tecnico-specialistiche.

- fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito eventualmente l’autore della violazione, effettuano le segnalazioni di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, fermo restando che l’iter di formale contestazione e l’irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia e indipendenza, l’Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* iniziale e di periodo deliberato dall’Amministratore unico con il provvedimento di nomina.

Di tali risorse economiche l’Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, ferma restando la necessità di rendicontare l’utilizzo dello stesso almeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del *budget* del periodo successivo, nell’ambito della relazione informativa periodica all’Amministratore unico.

3.4 Flussi informativi verso OdV e RPCT: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi e di coordinamento tra l’OdV, il RPCT e tutti i diversi organi di controllo nonché nei confronti dell’Amministratore unico.

Da una parte è, infatti, necessario che l’Organismo di Vigilanza e il RPCT siano costantemente informati di quanto accade in azienda e di ogni aspetto di rilievo, dall’altro è altrettanto necessario che si relazionino costantemente con gli altri organi di controllo e direttamente con l’Organo amministrativo.

Gli obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza e il RPCT garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull’efficacia del Modello.

I flussi informativi possono essere attivati anche verbalmente, ma è preferibile l’invio di una e-mail agli indirizzi odv@villasimiussrl.it o anticorruzione@villasimiussrl.it.

Tali flussi sono:

- periodici:

dalle singole funzioni aziendali e dagli altri organi di controllo, provengono le informazioni, i dati e le notizie specificate nei protocolli o nelle procedure, ovvero identificate dall'Organismo di Vigilanza e dal RPCT e/o da questi richieste; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti e regolamentati dall'Organismo di Vigilanza e dal RPCT (cosiddetti flussi informativi);

- occasionali:

dalle singole funzioni aziendali e dagli altri organi di controllo, proviene ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinenti all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio, nonché al rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e in particolare, fermi restando i compiti dell'OdV e del RPCT in ordine alla definizione e regolamentazione dei flussi informativi, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi, o la modifica di quelli già individuati, nelle aree dirette dai vari responsabili;
- le anomalie, le deroghe, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- le notizie relative alla formulazione di quesiti o alla richiesta di pareri alla Pubblica Amministrazione interessata o all'Autorità pubblica alla quale sia demandata attività di vigilanza e controllo, o comunque competente per materia, o ad un professionista esterno prima del compimento di un atto o dello svolgimento di un'attività, per risolvere dubbi sull'interpretazione o applicazione di una norma giuridica ovvero sulla qualificazione giuridica di un fatto o di un atto;
- le risposte e i pareri ottenuti a seguito della formulazione o richiesta di cui al punto precedente;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti o di persone non imputabili;

- l'istituzione di commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;
- le segnalazioni inoltrate alla Società dal soggetto apicale o da quelli sottoposti ad altrui direzione in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni del soggetto apicale o di quelli sottoposti ad altrui direzione di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento alla commissione di reati-presupposto;
- le segnalazioni da parte dei consulenti, dei collaboratori esterni e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte dei fornitori e dei partner (anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, joint-venture etc.), e più in generale, da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle aree di attività cosiddette a rischio per conto o nell'interesse dell'Azienda, sempre con riferimento a presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento alla commissione di reati-presupposto.

Conformemente alle disposizioni della L. n. 179/2017, la Società adotta un'apposita procedura per le segnalazioni di illeciti che prevede modalità operative idonee a tutelare il segnalante e a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità sia del segnalante che del segnalato.

Pertanto, il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della Società, segnala internamente, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ivi comprese le violazioni del Codice etico e del Modello, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni lavorative complessive, per ragioni determinate dalla segnalazione, e quindi con intento ritorsivo o discriminatorio.

L'adozione di misure ritenute ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Società.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 D.Lgs. n. 23/2015.

Sussiste categorico divieto di porre in essere comportamenti discriminatori o ritorsivi anche nei confronti delle imprese fornitrici della Società o nei confronti dei lavoratori e dei collaboratori di queste ultime.

Destinatari della segnalazione sono l'OdV e il RPCT.

Il sistema funziona in modo da garantire la riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione e di quella del soggetto segnalato.

I destinatari della segnalazione hanno l'obbligo di verificare puntualmente e sistematicamente tutti i fenomeni rappresentati e di valutare la sussistenza di un fumus di fondatezza.

In tutti i casi di non manifesta infondatezza della segnalazione, l'OdV e il RPCT hanno l'obbligo di inoltrare la segnalazione al soggetto competente per l'adozione delle opportune azioni correttive.

Le segnalazioni, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice etico, devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti ed essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima.

Le segnalazioni potranno essere effettuate verbalmente, ma lo strumento di comunicazione preferibile è comunque rappresentato dalla e-mail da inviarsi agli indirizzi odv@villasimiussrl.it o anticorruzione@villasimiussrl.it.

Le segnalazioni, al fine di mantenere l'anonimato del segnalante, potranno inoltre essere inviate anche per iscritto, in busta chiusa intestata all'Organismo di Vigilanza o al RPCT, all'indirizzo della sede della Società e con la dicitura "riservata personale".

La Società mette inoltre a disposizione dei segnalanti anche canali alternativi di segnalazione idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità, nonché l'anonimato del segnalante.

La segnalazione potrà essere effettuata, infatti, anche accedendo ai link raggiungibili dall'homepage del sito istituzionale.

Per contro, a fronte di informative improprie, sia in termini di contenuti che di forma, determinate da un intento diffamatorio o calunnioso, verranno dalla Società adottati tutti i necessari o opportuni provvedimenti a tutela propria e degli altri interessati.

In ogni caso, qualora non siano rispettati gli obblighi informativi di cui al presente paragrafo, all'interessato sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel presente Modello.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservati dall'OdV e dal RPCT in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea, tenuta nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni personali.

3.5 Attività di report dell'OdV e del RPCT

L'Organismo di Vigilanza e il RPCT riferiscono all'Organo amministrativo:

- quando necessario, in merito alla formulazione delle proposte o di pareri per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Codice etico, nonché della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello;
- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Azienda, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. Nei casi in cui sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti dell'Organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza e il RPCT sono tenuti a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci;
- periodicamente, in merito ad una relazione informativa, su base almeno annuale in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

L'Organismo di Vigilanza e il RPCT riferiscono agli organi di controllo qualsiasi informazione utile al fine di permettere o agevolare l'esercizio delle funzioni e il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati istituiti.

L'Organismo di Vigilanza e il RPCT potranno essere convocati in qualsiasi momento dall'Organo amministrativo e potranno, a loro volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a specifiche criticità.

3.6 Obblighi di riservatezza

L'OdV e il RPCT devono assicurare la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

Gli stessi si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al presente Modello e, comunque, per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione preventivamente ricevuta.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

3.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'OdV e dal RPCT deve essere conservata per 10 anni in un apposito archivio in formato cartaceo e/o elettronico.

3.8 Formazione e informazione dei Destinatari

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, è obiettivo della Villasimius S.r.l. garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta nei confronti delle risorse professionali già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Il piano di informazione/formazione è gestito su proposta e con il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT e prevede:

- l'invio di una comunicazione da parte della predetta funzione a tutto il personale, sui contenuti del Decreto, delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa e dell'avvenuta adozione del Modello e del Codice etico;
- la distribuzione in forma cartacea o su supporto informatico del Modello e del Codice etico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, costituito dal Codice etico e dal Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Con riferimento ai collaboratori e in generale ai soggetti esterni che operano nell'ambito delle aree di attività a rischio essi ricevono copia del Codice etico e del Modello e si impegnano contrattualmente al rispetto dei principi e delle misure previste negli stessi, nonché all'adeguata diffusione e conoscenza di tali principi e di tali misure presso i propri ausiliari, dipendenti e collaboratori.

Il piano di formazione prevede interventi e percorsi diversificati e adattati alle esigenze delle diverse aree aziendali e in funzione delle responsabilità e attribuzioni dei singoli soggetti con riferimento alle attività aziendali.

In particolare:

- per l'Organo amministrativo è prevista un'ampia e dettagliata discussione prodromica all'adozione del Codice etico e del Modello, nonché interventi specifici da parte dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, e in merito alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;
- per gli altri soggetti apicali, e per gli altri soggetti sottoposti ad altrui direzione che operano nell'ambito delle aree di attività a rischio, è previsto un corso di formazione in aula – tenuto da relatori di riconosciuta competenza in materia e sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT– avente per oggetto:
 - o un modulo destinato all'introduzione alla normativa e alle Linee guida applicabili;
 - o un modulo destinato ad approfondire i principi contenuti nel Codice etico e nella Parte Generale del Modello, nonché il ruolo fondamentale rappresentato dall'Organismo di Vigilanza;
 - o un modulo destinato ad approfondire la conoscenza del sistema disciplinare e delle altre sanzioni applicabili per inosservanza del Codice etico e del Modello;
 - o un modulo destinato ad approfondire i principi e protocolli comportamentali descritti nella Parte Speciale del Modello (per i soggetti non apicali sono oggetto di formazione specifica soltanto quelle rilevanti per le attività a rischio svolte).
- per tutti i restanti dipendenti della Società è previsto un corso di formazione, i cui contenuti sono predisposti sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza e sono similari, per natura ed estensione, a quelli descritti sopra, senza la necessità di approfondire i protocolli descritti nella Parte Speciale del Modello, qualora quest'ultima categoria di dipendenti non operi nell'ambito delle aree di attività a rischio.

La partecipazione ai corsi di formazione è documentata e resa disponibile all'Organismo di Vigilanza e al RPCT.

Per i neo-assunti, per le modifiche/aggiornamenti del Codice etico e del Modello o modifiche dell'assetto organizzativo-gestionale della Società sono previste modalità di formazione simili a quelle descritte sopra.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza e il RPCT ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, comunicano la propria valutazione all'Amministratore, che si pronuncerà in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte.

I Destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso, i quali hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice etico, a tutti i principi, regole e protocolli definiti nel Modello ed eventuali esistenti procedure interne.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Per i Destinatari che sono legati da rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente (Organo amministrativo e, in generale, i soggetti terzi), le misure e le procedure sanzionatorie devono essere conformi alle disposizioni applicabili, ivi comprese quelle deontologiche, e ai contratti che regolano il rapporto.

Ogni eventuale violazione dei principi, protocolli, regolamenti e procedure interne, rappresenta quindi, se accertata:

- nel caso dei dipendenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso dell'Organo amministrativo, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ. (art. 2476 cod. civ. nel caso di società a responsabilità limitata);
- nel caso dei collaboratori, consulenti, e di altri soggetti terzi, un inadempimento contrattuale.

Inoltre, conformemente alle disposizioni contenute nella L. n. 179/2017, per i dipendenti l'obbligo di informare la Società di eventuali comportamenti contrari al Codice etico e al Modello rientra nel più ampio loro dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà. Di conseguenza una violazione dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro è comportamento rilevante ai sensi del presente sistema disciplinare.

La Società valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito alla violazione.

La Società vieta categoricamente il compimento da parte di chiunque di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché la violazione dell'obbligo di mantenere la riservatezza sui dati identificativi del segnalante e del segnalato.

I predetti comportamenti costituiscono violazione ai sensi del presente sistema disciplinare.

Resta invece ferma, sempre in base al presente sistema disciplinare, la responsabilità di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate; ciò a prescindere dall'intento calunnioso o diffamatorio e dalla relativa responsabilità penale.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi procedimento disciplinare e relativo provvedimento sanzionatorio devono rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni, nonché le disposizioni del CCNL applicato al personale dipendente.

4.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai

Fermi restando gli obblighi per il datore di lavoro stabiliti nello statuto dei lavoratori e nel CCNL applicato, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente modello come, ad esempio, non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc., oppure, adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello o alle procedure ivi richiamate che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni saranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL e dalle norme speciali in materia di sanzioni disciplinari.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV.

Fermi restando gli obblighi in capo a Villasimius S.r.l. derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- 1) Incorre nel provvedimento di *'richiamo verbale'* il lavoratore che violi una delle procedure interne o dei protocolli previsti nel modello, come ad esempio non esaustivo, la mancata osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, l'omissione di svolgere controlli, ecc., l'adozione, nell'espletamento di attività nei processi sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite da Villasimius S.r.l.
- 2) Incorre nel provvedimento di *' ammonizione scritta'* il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività comprese nei processi sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
- 3) Incorre nel provvedimento della *'multa'*, non superiore all'importo di 3 ore della normale retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei Processi Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- 4) Incorre nel provvedimento della *'sospensione'* dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 3 giorni il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei processi sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari

all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

- 5) Incorre nel provvedimento del '*licenziamento con preavviso*' (con diritto del datore di lavoro all'esonero immediato dalla attività lavorativa provvedendo alla liquidazione dei relativi emolumenti) il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nei Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società.
- 6) Incorre nel provvedimento del '*licenziamento senza preavviso*' il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nei processi sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocimento morale e/o materiale per l'azienda.

4.3 Misure nei confronti degli Amministratori

La Società valuta con estremo rigore le violazioni del Codice etico e del Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società stessa e ne manifestano dunque l'immagine verso gli stakeholder.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano nell'interesse della Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello ad opera dei componenti del suo Organo amministrativo, devono immediatamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza e dal RPCT al Sindaco/Revisore e al Socio unico.

Il Socio unico è competente per la valutazione della violazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti dell'Organo amministrativo (es. revoca delle deleghe o della carica). In tale valutazione, il Socio unico è supportato dall'Organismo di Vigilanza e dal RPCT.

4.4 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti e di soggetti terzi e procedimento per l'adozione delle stesse

Le violazioni significative poste in essere da collaboratori, consulenti ed eventuali soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti di natura contrattuale diversi dal rapporto di lavoro dipendente costituiscono a tutti gli effetti inadempimenti contrattuali e determinano in ogni caso l'estinzione del rapporto contrattuale.

In particolare le predette violazioni legittimano la Villasimius S.r.l. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., se tale clausola risolutiva espressa è utilizzata; nel caso non sia utilizzata la clausola risolutiva espressa, la Società applicherà l'art. 1453 c.c. per domandare la risoluzione del contratto per inadempimento, considerato che, nel caso di prestazione di servizi la violazione dei suddetti principi, misure e procedure rappresenta in ogni caso un inadempimento di gravità tale da far venire meno la fiducia della Società stessa con riferimento all'esattezza dei successivi adempimenti.

La comunicazione al soggetto terzo dell'attivazione della clausola risolutiva espressa, o la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento sono effettuate dal legale rappresentante della Società o da soggetto da questi delegato allo scopo.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE

5. RISCHI CONNESSI ALLE TIPOLOGIE DI REATO E RELATIVI PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI

PREMESSA

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali elencati nella presente Parte Speciale, i Destinatari, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme e i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, devono rispettare i protocolli comportamentali di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati e riferibili alle attività a rischio.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività a rischio sopra rilevate. Tali protocolli riprendono, specificandolo o, se necessario, integrandolo, il contenuto del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i protocolli in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio identificate.

In particolare, costituisce un preciso obbligo per i Destinatari ricorrere alla formulazione di quesiti o alla richiesta di pareri alla Pubblica Amministrazione interessata o all'Autorità pubblica alla quale sia demandata attività di vigilanza e controllo, o comunque competente per materia, o ad un professionista esterno prima del compimento di un atto o dello svolgimento di un'attività, ogniqualvolta vi siano dubbi sull'interpretazione o applicazione di una norma giuridica ovvero sulla qualificazione giuridica di un fatto o di un atto.

Costituisce altresì obbligo per tutti i Destinatari comunicare all'OdV e al RPCT qualsiasi anomalia, difformità, irregolarità, deroga o altro fatto "significativo" attinente allo svolgimento di attività a rischio, anche se lo stesso non dovesse integrare propriamente una violazione del Modello.

Sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività a rischio identificate.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Villasimius S.r.l. attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, ivi compresa l'attività di relazione e comunicazione all'esterno, e relativi poteri di firma, diversa dall'attività negoziale.

Tutte le risorse, per lo svolgimento dei loro incarichi, sono munite di "procura funzionale" o "delega" formalizzate, scritte ed espressamente accettate, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, che definiscono le responsabilità e i poteri attribuiti. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

Riguardo alle attività a rischio, l'Amministratore unico ha l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari, anche quelli "esterni") che svolgono attività, soprattutto se si interfacciano con terzi soggetti, a nome e per conto della Società, siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema di controllo interno, con il Codice etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi e la struttura organizzativa della Società.

Essa, mediante organigramma e comunicazioni organizzative adeguatamente divulgate al suo interno, definisce:

- delimitazione dei ruoli, descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Procedure e regolamentazione flussi informativi in favore di OdV e RPCT

Al fine di avere gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione protocolli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla Parte Speciale, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche politiche aziendali, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché regolamenti interni o procedure dettagliate e specifiche che si aggiungeranno alle indicazioni sopra fornite, e andranno guidare e regolamentare lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, definendo in dettaglio il sistema di riporto e i flussi informativi nei confronti dell'OdV e del RPCT, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello.

In particolare, le procedure devono garantire:

- conformità ai Principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
- segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV e del RPCT.

5.1 TIPOLOGIE DI REATO RITENUTE RILEVANTI

Fatta salva qualsiasi successiva diversa e ulteriore valutazione e determinazione da parte della Società, per quanto riguarda:

- i reati in materia di tutela della qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (artt. 440, 442 e 444 c.p. richiamati dalla legge 14 gennaio 2013, n. 9)
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico (richiamati dall'art. 25 quater del D.Lgs. n. 231/2001)

- i delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001)
- il reato di pratica di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis c.p. richiamato dall'articolo 25 quater.1 del D.Lgs. n. 231/2001)
- i reati e gli illeciti amministrativi in materia di market abuse (richiamati rispettivamente dall'art. 25 sexies del D.lgs. n. 231/2001 e dall'articolo 187 quinquies decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. n. 231/2001)
- i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamati dall'art. 25 quaterdecies del D.Lgs. n. 231/2001)
- i reati di contrabbando previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (richiamati dall'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001)
- i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001)
- i reati contro il patrimonio culturale (richiamati dall'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001)
- i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (richiamati dall'art. 25-duodevicies del D.Lgs. n. 231/2001)

si è ritenuto che la specifica attività svolta non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Quanto sopra vale anche in riferimento all'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 in materia di reati transnazionali.

Parimenti, all'interno delle tipologie di reato ritenute applicabili, alcune singole fattispecie non presentano profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società, come verrà specificato nei paragrafi ad esse rispettivamente dedicati.

Con riferimento alle tipologie di reato e alle singole fattispecie ritenute non rilevanti, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi generali e precetti contenuti nel Codice etico e nel Modello e agli altri protocolli comportamentali contenuti nella Parte speciale del Modello stesso, ivi compreso il PTPCT.

Le ipotesi ritenute rilevanti sono pertanto quelle indicate nella tabella seguente.

Articolo	Rubrica	Par.
24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	5.2
25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere e corruzione	5.3
25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	5.4
24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	5.5
25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	5.6
24 ter	Delitti di criminalità organizzata	5.7
25 octies	Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio	5.8
25 ter	Reati societari	5.9
25 bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	5.10
25 quinquiesdecies	Reati tributari	5.11
25 septies	Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	5.12
25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale	5.13
25 undecies	Reati ambientali	5.14
L. n. 190/2012	Comportamenti corruttivi in senso ampio (PTPCT)	All. 1

5.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

5.2.1 Fattispecie di reato

L'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 indica i seguenti reati in materia di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:

- Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee;
- Frode nelle pubbliche forniture;
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee;
- Frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non avere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

5.2.2 Aree di rischio

Per quanto concerne l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio in relazione alla possibile realizzazione della fattispecie.

Per quanto attiene alle altre fattispecie elencate all'art. 24 del Decreto, poiché le aree e attività a rischio relative alle fattispecie di reato di cui sopra coincidono sostanzialmente con quelle di cui all'art. 25 del Decreto, devono intendersi qui richiamate espressamente le aree e attività a rischio indicate nel successivo paragrafo 5.2.

5.2.3 Misure di controllo e prevenzione

Per le ragioni evidenziate nel paragrafo 5.1.2, anche le misure di controllo e prevenzione relative alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 del Decreto coincidono sostanzialmente con quelle di cui all'art. 25 di cui si dirà nel paragrafo 5.2. Esse devono pertanto intendersi qui richiamate espressamente.

5.3 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

5.3.1 Fattispecie di reato

L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 indica i seguenti reati in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio:

Art. 314 Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320 Corruzione di persona incarica di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi

doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 346-bis Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Legge n. 190 del 6 novembre 2012

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 (“*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”) entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha riformato il sistema dei delitti di corruzione, riscrivendo alcuni elementi integrativi delle fattispecie, e rimodulando le pene in ragione della diversa gravità dei nuovi fatti previsti.

Si evidenziano pertanto le novità più rilevanti della nuova disciplina:

- reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità: prima della legge n. 190/2012 il delitto di concussione poteva essere indifferentemente commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio. Dopo la L. 190/2012, tale reato è realizzabile esclusivamente dal pubblico ufficiale.
L’originaria fattispecie incriminatrice della concussione è stata però “suddivisa” in due distinte ipotesi di reato (art. 317 e art. 319-quater c. p.), differenziate in relazione alle diverse modalità della condotta tipica (costrizione nel caso dell’art. 317 c. p., e induzione nel caso dell’art. 319 quater c. p.).
- Per quanto attiene al reato di corruzione: con la modifica dell’art. 318 c. p., il legislatore ha stabilito che la corruzione c.d. “impropria” sussiste anche quando il pubblico funzionario venga illecitamente “remunerato” con generico riferimento all’esercizio della sua funzione o dei suoi poteri (c.d. pubblico funzionario “a libro paga”), senza la necessità di individuare gli specifici atti di ufficio che egli avrebbe compiuto a favore del privato.

5.3.2 Area di rischio

Le aree di rischio diretto sono tutte quelle in cui la Società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e presentano profili di rischio tutti i Destinatari che hanno un rapporto diretto con soggetti esposti politicamente, pubbliche amministrazioni o comunque con enti di natura pubblicistica.

Le attività a rischio individuate sono le seguenti:

- a. Partecipazione a bandi e/o richieste di erogazioni o agevolazioni da parte di soggetti pubblici;
- b. Accesso a programmi di formazione finanziata con fondi interprofessionali;
- c. Rapporti con il Socio unico;
- d. Rapporti con il/i delegato/i al controllo analogo;
- e. Rapporti con pubbliche amministrazioni o soggetti equiparati, anche in ambito comunitario;
- f. Relazione esterne con politici, amministratori pubblici e organizzazioni politiche o comunque collegate a partiti;
- g. Redazione e presentazione di domande, istanze o richieste e adempimenti mediante comunicazioni, notifiche, dichiarazioni, produzione e trasmissione di documenti a Centri Servizi e Ispettorati del lavoro, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ANAC, ASL, MCTC, Provincia, Regione e a qualunque altro soggetto di natura pubblicistica;
- h. Attività di vigilanza e ispezione da parte di soggetti pubblici o equiparati;
- i. Sottoposizione a procedimenti di accertamento, contestazione e/o applicazione di sanzioni amministrative e relative conciliazioni;
- j. Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- k. Gestione dei rapporti con fornitori e partner;
- l. Nomina di commissioni giudicatrici;
- m. Selezione e assunzione del personale e conferimento incarichi di collaborazione e consulenza;
- n. Nomina di commissioni per la selezione del personale e per le progressioni di carriera;
- o. Esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio;
- p. Rapporti con gli utenti;
- q. Attribuzione di agevolazioni tariffarie ai residenti e proprietari di immobili;
- r. Accertamento illeciti amministrativi;
- s. Vendita e collettoria di titoli di viaggio e di parcheggio;
- t. Scassetamento;
- u. Gestione delle risorse finanziarie e del servizio di tesoreria;
- v. Gestione e atti di disposizione del patrimonio aziendale;
- w. Gestione e utilizzo di risorse finanziarie pubbliche o beni pubblici;
- x. Attività del medico competente o altro esercente di una professione sanitaria;

- y. Contenzioso giudiziale, stragiudiziale o arbitrale, ivi compresi rapporti con Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, ausiliari, consulenti e periti.

5.3.3 Misure di controllo e prevenzione

Le specifiche misure di prevenzione previste sono:

- distribuzione del Codice di Comportamento a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione sul sito Internet della Società, al fine della sua applicazione;
- manifestazione della ferma intenzione di applicare le sanzioni, in caso di inosservanze;
- implementazione dell'attività ispettiva dell'Organismo di Vigilanza;
- relazioni aziendali esterne e rapporti con soggetti pubblici riservati all'Amministratore o ad altri soggetti espressamente e formalmente incaricati con delega o procura, con indicazione dell'impegno a condurre il rapporto con il soggetto pubblico nel rispetto delle leggi vigenti, delle norme e ai principi contenuti nel Codice etico, alle norme e ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché un'espressa accettazione dell'incarico da parte del procuratore o delegato;
- obbligo di respingere con assoluto rigore qualsiasi indebita pressione o illecita richiesta o interferenza, ancorché proveniente, anche indirettamente, da un superiore gerarchico, dallo stesso Amministratore unico o dal Socio unico, ovvero da appartenenti a pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse equiparati, nonché da soggetti con incarichi politici o di partito, che possa pregiudicare la corretta e continuativa applicazione dei principi di terzietà e imparzialità, di trasparenza, di pubblicità e di economicità, efficienza ed efficacia nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse affidate alla Villasimius S.r.l.;
- controlli specifici sull'osservanza delle normative interne concernenti l'utilizzo e la rendicontazione di disponibilità finanziarie (rimborso spese, pagamenti) e la documentazione dei costi indicati a bilancio;
- nell'intrattenere rapporti con soggetti esposti politicamente, pubbliche amministrazioni o comunque con enti di natura pubblicistica, obbligo di rigoroso rispetto della legge e massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti i soggetti medesimi.
- obbligo di raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con soggetti pubblici, che, fatte salve le interlocuzioni intermedie, dovrà avvenire in via formale e mediante comunicazioni scritte;

- rigoroso rispetto delle norme nei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture, nella selezione e reclutamento del personale e conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, nonché nell'instaurazione di rapporti di partnership, e applicazione dei principi di legalità, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia, pubblicità, tracciabilità e trasparenza, nonché, laddove applicabile, il criterio della rotazione, al fine di garantire concorrenza e pari opportunità, senza accettare pressioni indebite, da chiunque provenienti, finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro;
- tutte le fasi dei predetti processi devono essere autorizzate e gestite ad un livello gerarchico adeguato, formalizzate e tracciate;
- controlli specifici sulle operazioni che possono consentire forme di raccolta di disponibilità finanziarie (acquisti/cessioni di partecipazioni; investimenti/disinvestimenti di attività finanziarie; cessioni e transazioni di crediti; svalutazioni di beni patrimoniali successivamente ceduti; ecc.);
- tutti i pagamenti effettuati nei confronti di fornitori, dipendenti, consulenti, collaboratori e partner si basano su un rapporto contrattuale validamente costituito e sull'effettiva e piena ricezione dei beni o servizi, o prestazioni in genere, che ne formano oggetto;
- esatto adempimento delle obbligazioni contratte dalla Società e verifica del corretto adempimento delle obbligazioni da parte delle controparti contrattuali;
- adozione dei patti di integrità nelle procedure di affidamento;
- le dichiarazioni comunque rese, anche indirettamente ai soggetti pubblici, nonché documentazione prodotta a qualsiasi titolo ai predetti soggetti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su documenti e dichiarazioni la cui validità e veridicità, anche quando provengono da terzi, è accertata con tutti gli strumenti necessari, al fine di garantirne la corretta interpretazione e valutazione;
- l'utilizzo dei beni aziendali deve avvenire nel rigoroso rispetto delle norme giuridiche applicabili, delle regole contenute nel Codice etico, nel presente Modello e nei regolamenti aziendali;
- l'utilizzo di beni pubblici di cui la Società abbia la disponibilità a qualsiasi titolo deve avvenire nel rigoroso rispetto delle norme giuridiche applicabili, delle regole contenute nel Codice etico, nel presente Modello e nei regolamenti aziendali;
- la gestione e il compimento di atti di disposizione delle risorse finanziarie della Società, o di risorse pubbliche delle quali la stessa abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, deve avvenire nel

rigoroso rispetto delle norme giuridiche applicabili, delle regole contenute nel Codice etico, nel presente Modello e nei regolamenti aziendali;

- tutti i consulenti, partner, altri collaboratori esterni, fornitori, e in genere chiunque abbia rapporti rilevanti e/o continuativi con la Società, sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio e a quelli contenuti nel Codice etico e nel Modello.

5.4 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

5.4.1. Fattispecie di reato

L'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 si riferisce al seguente reato:

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

5.4.2 Area di rischio

Con riferimento al rischio di commissione del reato illustrato nel paragrafo precedente, ritenuto rilevante a seguito del risk assessment eseguito internamente, la Società valuta come "a rischio" la seguente macroattività:

- a. Dichiarazioni nell'ambito di procedimenti giudiziari penali pendenti

5.4.3 Misure di controllo e prevenzione

La Società è conscia della delicatezza e dell'importanza che assume l'attività di amministrazione della giustizia e dell'attività giudiziaria in particolare.

Pertanto, tutti i rapporti con i soggetti, pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano coinvolti in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta o interessata, anche indirettamente, la

Villasimius S.r.l. (magistrati, Polizia Giudiziaria, ufficiali giudiziari, altri pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o esercenti servizi di pubblica necessità, persone offese, indagati, imputati, attori e convenuti, consulenti, periti, persone informate dei fatti, testimoni) devono essere assunti nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, nonché con la massima trasparenza, chiarezza, correttezza e disciplinati da apposita procedura formalizzata.

Per tale motivo, la Società, quando non vi sia obbligo di compimento di atti da parte di soggetti diversi, riserva in via esclusiva tali rapporti all'Amministratore unico, oppure ad uno studio legale esterno che conserverà la documentazione e terrà traccia dei rapporti medesimi, comunicando sempre in via formale e per iscritto.

La Società, ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero per le attività di assistenza e rappresentanza in giudizio, conferisce formale incarico a professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati, unicamente ai quali è demandato il contatto con i soggetti di cui sopra, ivi compresa l'eventuale attività investigativa ai sensi degli articoli 391 bis e segg. c.p.p., nel rispetto delle norme di legge e del codice deontologico professionale.

Per tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, salvo il caso di adempimento di obblighi di legge, ovvero di ragioni di lavoro, parentela o convivenza, devono astenersi dall'averne qualsiasi contatto con i soggetti sopraindicati.

I responsabili delle funzioni devono fornire ai propri collaboratori direttive in merito a quanto sopra, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

I destinatari che dovessero essere coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta la Società o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto, ovvero per ragioni connesse all'attività dell'Azienda stessa, devono senza indugio dare comunicazione all'Amministratore unico, salvo il caso in cui gli stessi rivestano, anche di fatto, la qualità di "controparte".

5.5 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

5.5.1 Fattispecie di reato

Con riferimento ai seguenti reati:

- Falsità in registri e notificazioni [sotto forma di documento informatico avente efficacia probatoria] (art. 484 c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105)

si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti affatto profili di rischio, o non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Gli altri reati richiamati dall'art. 24 bis del Dlgs. 231/2001, ivi compresi quelli previsti dagli artt. 476 e seguenti c.p. in relazione all'art. 491 bis c.p. (Documenti Informatici) sono invece stati ritenuti rilevanti, e sono i seguenti:

Documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (Art. 615 quater)

“Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.390 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. (Art. 617quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

5.5.2 Area di rischio

La Villasimius S.r.l. gestisce database di informazioni relative ai propri dipendenti, alle realtà personali, professionali e aziendali con cui intrattiene rapporti contrattuali e di lavoro; inoltre riceve ed invia documenti informatici di varia natura.

Le attività maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra descritti riguardano principalmente il trattamento illecito dei dati personali, con riferimento all’eventuale illecita diffusione, alterazione, distruzione degli stessi; problematiche analoghe si ravvisano con riguardo ai documenti informatici, che possono essere indebitamente diffusi, alterati o comunque falsificati.

Sono perciò a rischio tutte le aree relative alla gestione delle informazioni e all’utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, con riguardo ad ogni condotta posta in essere nei campi sopra menzionati da amministratori e dipendenti di Villasimius S.r.l. nonché da eventuali collaboratori od operatori esterni (creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici in entrata e in uscita e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici; comunicazioni interne sotto forma di documento informatico; utilizzo dei sistemi informatici e telematici aziendali, ivi compreso l’utilizzo della posta elettronica; gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni quali credenziali, attività di autenticazione e accesso, definizione account e profili etc.; gestione e manutenzione hardware; installazione, gestione e manutenzione software).

5.5.3 Misure di controllo e prevenzione

Le procedure ed i processi interni di Villasimius S.r.l. sono informati ai seguenti principi:

- Principio di autorizzazione all’accesso:

Tutte le abilitazioni di accesso alle reti e ai sistemi informatici devono avvenire tramite “profili di accesso”; le abilitazioni devono corrispondere alle funzioni svolte all’interno della Società; ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo.

- **Principio di controllo e sicurezza:**

Le attività di gestione del patrimonio informativo vanno assoggettate a costante controllo al fine di salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni per i soli fini leciti. A tale scopo vengono adottate misure di salvaguardia e di sicurezza consistenti in:

- monitoraggio dei server;
- monitoraggio dei trattamenti informatici;
- uso di sistemi antivirus;
- uso di sistemi antintrusione;
- uso di firewall;
- piani di disaster recovery.

Principi etici in materia informatica: divieti ed obblighi

È fatto divieto di installare o comunque introdurre nella rete di Villasimus Srl *software* o *hardware* o comunque programmi o dati che non rientrino nella funzione relativa al proprio profilo o *software* o *hardware* o programmi o dati che possano impedire, danneggiare, interrompere il sistema informatico o favorire la perdita, l’alterazione, la distruzione (anche solo parziali) o il furto di dati. È fatto divieto di introdursi abusivamente in sistemi telematici o informatici protetti da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all’accesso o comunque non essendo il legittimo titolare delle credenziali di accesso.

È fatto divieto di detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o mezzi idonei all’accesso dei sistemi protetti da misure di sicurezza.

È fatto divieto di procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di soggetti non autorizzati o privi di legittimazione o di credenziali dispositivi, apparecchiature, programmi, sistemi e dati.

È fatto divieto di alterare, in qualsiasi modo, documenti informatici e di produrre, inoltrare, trasmettere documenti informatici falsi o comunque alterati.

È fatto obbligo di stretta osservanza del documento programmatico sulla sicurezza.

5.6 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

5.6.1 Fattispecie di reato

Le fattispecie alle quali fa riferimento l'articolo in esame, in materia di violazione del diritto d'autore, sono:

- Art. 171 c. 1 lett. a-bis) e c. 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 171 ter della L. 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 171 septies della L. 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 171 octies della L. 22 aprile 1941, n. 633

Per quanto concerne tali ipotesi di reato, riguardanti le opere dell'ingegno in genere, letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc., l'attività svolta dalla Società non presenta, in relazione alle predette fattispecie di reato, profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa, mentre è rilevante e viene analizzata e gestita l'ipotesi di cui all'art. art. 171 bis della L. 22 aprile 1941, n. 633:

Art. 171 bis della L. 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

5.6.2 Area di rischio

Nell'attività esercitata dalla Villasimus S.r.l. non rientrano iniziative economiche relative alla produzione, vendita promozione, importazione, modifica di materiale o beni coperti da diritto d'autore.

Non si ravvisano peculiari aree di rischio di commissione di reati di questo tipo a vantaggio della società.

Tuttavia, la Villasimus Srl, in modo indiretto, potrebbe trarre vantaggi dall'indebito utilizzo di software privo di regolare licenza, ovvero di un utilizzo dello stesso non conforme alla predetta licenza. Assumono pertanto rilevanza le attività di installazione, gestione, manutenzione e utilizzo del software aziendale e di banche dati di terzi soggetti.

5.6.3 Misure di controllo e prevenzione

È previsto il divieto di utilizzo di software sprovvisto di licenza nonché l'utilizzo dello stesso e di banche dati di terzi soggetti al di fuori dei termini della licenza.

5.7 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

5.7.1 Fattispecie di reato

Con riferimento ai seguenti reati:

- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110
- Ipotesi aggravate di associazione per delinquere (art. 416 c. 6 e c. 7 c.p.) cioè finalizzate al compimento dei seguenti reati:
 - Art. 601 c.p. - Tratta di persone
 - Art. 601 bis c.p. – Traffico di organi prelevati da persona vivente
 - Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

- Art. 12 c. 3 bis del D.Lgs. n. 286/1998 – Trasporto di immigrati clandestini ovvero compimento di altri atti diretti all’immigrazione clandestina
- Art. 22 c. 3 e 22 bis della L. n. 91 del 1999 (Reati in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)
- Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile
- Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile
- Art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale (pedo)pornografico
- Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 609 bis – Violenza sessuale
- Art. 609 quater – Atti sessuali con minorenni
- Art. 609 quinquies – Corruzione di minorenni
- Art. 601 octies – Violenza sessuale di gruppo
- Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minori

si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti affatto profili di rischio, o non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della stessa.

Sono, invece, stati ritenuti rilevanti i seguenti reati:

- Associazione per delinquere, ad esclusione delle sopraindicate ipotesi aggravate
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Scambio elettorale politico-mafioso

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

i confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

5.7.2 Aree di rischio

Con riferimento all'associazione per delinquere, rilevano tutte le attività a rischio di reato già individuate.

La possibilità di infiltrazioni di stampo mafioso o di cooperazioni con realtà di tipo criminale associativo o mafioso, possono, invece, ravvisarsi principalmente nella contrattazione tra la Società ed i soggetti terzi, sia nell'ambito della stipula di convenzioni, sia nell'ambito della fornitura di beni e servizi.

Le principali attività a rischio individuate sono:

- a. nomina degli organi sociali;
- b. selezione, assunzione e gestione del personale;
- c. qualificazione, selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori;
- d. affidamenti di lavori servizi e forniture e relativi adempimenti amministrativo-contabili;
- e. selezione e gestione rapporti con consulenti, collaboratori e partner;
- f. conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione e relativi adempimenti amministrativo-contabili;
- g. individuazione, stipulazione e gestione rapporti con partner;
- h. flussi finanziari;
- i. gestione rapporti con politici, amministratori pubblici e organizzazioni politiche o comunque collegate a partiti.

5.7.3 Misure di controllo e prevenzione

È fatto obbligo di operare nell'ambito della normativa vigente, compresa tutta la normativa interna alla Villasimius S.r.l., con stretta osservanza del codice di comportamento e dovere di aggiornarsi sull'evoluzione normativa.

E' fatto obbligo di ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio di tutte le attività economiche e professionali della Società, prestando massima attenzione ai soggetti terzi che intrattengono rapporti di qualsiasi tipo con la Società.

È fatto obbligo di stretta osservanza delle procedure interne della Villasimius S.r.l., con particolare riferimento a quelle relative alla stipula di convenzioni ed alla fornitura di beni e servizi.

Riguardo ai soggetti terzi, ogni soggetto con la quale la Villasimius S.r.l. intrattiene rapporti di natura economica o finanziaria o professionale, prima della ricezione del finanziamento o prima della creazione del rapporto di tipo economico o finanziario o professionale, deve esibire e depositare presso Villasimius S.r.l. il certificato antimafia.

La Società sottopone a due diligence i soggetti con i quali intrattiene significativi rapporti di natura economica, finanziaria o professionale e valuta quali cause ostative all'instaurazione dei rapporti con i soggetti medesimi:

- l'essere stati sottoposti a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia;
- l'essere stati sottoposti all'applicazione di misure cautelari, l'aver riportato condanne, ancorché con pronuncia non definitiva, comprese quelle previste dall'art. 444 c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- l'essere stati sottoposti all'applicazione di misure cautelari, l'aver riportato condanne, ancorché con pronuncia non definitiva, comprese quelle previste dall'art. 444 c.p.p., per taluno degli altri reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- sussistenza di indici di attenzione previsti dalla normativa antimafia.

5.8 DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

5.8.1. Le fattispecie di reato

Le fattispecie che assumono rilievo sono le seguenti:

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Art. 648 bis Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter.1 Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

5.8.2 Area di rischio

Le attività svolte dalla Villasimius S.r.l., maggiormente interessate a queste fattispecie di reato riguardano la gestione dei flussi monetari e finanziari, in entrata ed in uscita; i flussi che maggiormente sono da ritenersi sensibili nell'ambito delle menzionate fattispecie sono quelli relativi agli approvvigionamenti di beni e servizi. Le aree principalmente a rischio sono l'area "Appalti e contratti pubblici" e l'area "Servizi svolti sul territorio".

In particolare, costituiscono attività a rischio le seguenti:

- a. Qualificazione, selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori;
- b. Affidamenti di lavori servizi e forniture e relativi adempimenti amministrativo-contabili;
- c. Selezione e gestione rapporti con consulenti, collaboratori e partner;
- d. Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione e relativi adempimenti amministrativo-contabili;
- e. Individuazione, stipulazione e gestione rapporti con partner;
- f. Flussi finanziari in entrata;
- g. Gestione rapporti con politici, amministratori pubblici e organizzazioni politiche o comunque collegate a partiti.

5.8.3 Misure di controllo e prevenzione

La Società sottopone a due diligence dipendenti, consulenti e collaboratori o altri soggetti esterni che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività a rischio, nonché fornitori che intrattengano rapporti con la Società per importi rilevanti e/o in modo continuativo e partner che operino in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività a rischio.

In particolare, sono considerati cause ostative:

- l'essere stato sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia;

- l'essere sottoposto all'applicazione di misure cautelari, l'aver riportato condanne, ancorché con pronuncia non definitiva, comprese quelle previste dall'art. 444 c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- l'essere sottoposto all'applicazione di misure cautelari, l'aver riportato condanne, ancorché con pronuncia non definitiva, comprese quelle previste dall'art. 444 c.p.p., per taluno degli altri reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- sussistenza di indici di attenzione previsti dalla normativa antimafia.

I fornitori sono qualificati e selezionati in base ai parametri di affidabilità di cui sopra e sono periodicamente valutati.

La Società di regola non acquista beni usati o rigenerati, qualora dovesse farlo, in particolari circostanze o per le particolari caratteristiche del bene, l'acquisto deve essere effettuato presso un fornitore selezionato e autorizzato a commercializzare il bene oggetto dell'acquisto e, in ogni caso, dall'avente titolo, per un prezzo congruo e con assunzione di responsabilità da parte del venditore in ordine alla provenienza lecita del bene medesimo.

Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita o altre transazioni finanziarie devono passare tramite intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione, anche di trasparenza e di stabilità, conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE e in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

L'uso dei contanti è ammesso solo per sostenere o rimborsare piccole spese (il cui limite verrà determinato con apposito regolamento o disposizione aziendale), purché venga comunque assicurata la tracciabilità dell'operazione mediante idoneo giustificativo di spesa.

5.9 REATI SOCIETARI

5.9.1 Fattispecie di reato

Tra i reati in materia societaria previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, con riferimento ai seguenti:

- False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio.

Considerato inoltre che i reati di falso in prospetto (art. 2623 c.c.) e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), sebbene siano richiamati dall'art. 25 ter del Decreto, sono stati abrogati rispettivamente dall'art. 34 c. 2 della L. n. 262/2005 e dall'art. 37 c. 34 del D.Lgs. n. 39/2010 e che, per quanto attiene alla condotta prevista dall'art. 2623 c.c., essa è ora riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 173 bis T.U.F., e quindi non rilevante per la Società, tra i reati richiamati dall'art. 25 ter del Decreto sono stati ritenuti rilevanti i seguenti:

Art. 2621 False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 Illecita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2625 Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 2635 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Art. 2637 Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità' e alle funzioni di vigilanza.

5.9.2 Aree di rischio

Ai fini della commissione dei reati societari ritenuti rilevanti con riferimento alla realtà operativa di Villasimius S.r.l., si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- a. predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati;
- b. Adempimenti amministrativo-contabili;
- c. Adempimenti fiscali (dichiarazioni, autoliquidazioni, pagamenti etc.);
- d. Adempimenti e flussi informativi nei confronti del Socio unico;
- e. Gestione dei rapporti con Autorità e Organismi di vigilanza o controllo;
- f. Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;

- g. Atti di disposizione del patrimonio aziendale;
- h. Convocazione, preparazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee e riunioni organi sociali;
- i. Svolgimento delle attività dell'Amministratore unico e documentazione delle stesse;
- j. Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno;
- k. Rapporti con i fornitori e dipendenti, collaboratori, consulenti e partner;
- l. Rapporti con i creditori;
- m. Adempimenti, flussi informativi e rapporti in genere con il/i delegato/i al controllo analogo;
- n. Obblighi dell'Organo amministrativo nei confronti del Socio unico e della Società
- o. Obblighi del Sindaco/Revisore nei confronti della Società;
- p. Cicli di fatturazione;
- q. Tenuta della contabilità generale e analitica, registrazioni e relativa documentazione;
- r. Tenuta dei libri sociali;
- s. Tenuta di dati e documenti sui quali gli organi sociali e altre Autorità o Organismi possono esercitare il controllo o sui quali possono richiedere informazioni;
- t. Custodia e conservazione della documentazione amministrativo-contabile e fiscale;
- u. Gestione della tesoreria;
- v. Gestione della cassa economale.

5.9.3 Misure di controllo e prevenzione

Le specifiche misure di controllo e di prevenzione previste sono:

- comportamento corretto, trasparente e collaborativo, rispetto delle norme di legge, rispetto dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, nell'attività di predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati, nonché nelle attività ad esse strumentali o collegate, delle registrazioni, chiusure contabili e della gestione, custodia e archiviazione della relativa documentazione e nella tenuta della contabilità generale, industriale, anche al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni e dei fatti di gestione, nonché di fornire ai soci, ai creditori, all'Amministrazione finanziaria e agli altri destinatari delle comunicazioni sociali una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;

- poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale decise sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, con riscontro esaustivo nella nota integrativa;
- apertura di conti correnti sia disposta dall'Amministratore unico con atto motivato;
- pagamenti e le transazioni finanziarie effettuati solo tramite intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione, anche di trasparenza e di stabilità, conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione; nelle disposizioni di pagamento deve essere indicato con chiarezza il destinatario, oltre alle coordinate bancarie;
- tenuta dello scadenziario analitico delle posizioni debitorie e creditorie;
- emissione di fatture attive e ricezione di fatture passive sempre corrispondente ad un'operazione sottostante giustificata e documentata;
- puntuale registrazione fatture attive e passive;
- periodiche riconciliazioni con i movimenti finanziari, bancari e per cassa (nei limiti in cui questi ultimi sono ammessi);
- liquidazione e pagamento delle imposte nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili adottati e delle procedure aziendali interne;
- dichiarazioni d'imposta veritiere e prive di elementi tali da indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- adempimenti tributari conformi alle norme di legge, ai principi contabili adottati e alle procedure aziendali interne;
- comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nella predisposizione di tutte le comunicazioni e nell'adempimento di altri oneri informativi previsti dalla legge, nei confronti di tutti gli Organismi e Autorità al fine di garantire che gli stessi ricevano dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete;
- rigoroso rispetto di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, ivi compresa l'amministrazione finanziaria, e dei terzi in genere; in particolare, osservare rigorosamente le norme predette in caso di operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, distribuzione di utili, costituzione di riserve, o di altre operazioni straordinarie;

- rigoroso rispetto di tutte le norme di legge a tutela dell'integrità del patrimonio aziendale nel compimento di atti di alienazione o di disposizione del patrimonio medesimo al fine di assicurare che non vengano sottratti beni o garanzie ai creditori per le obbligazioni contratte o aventi ad oggetto imposte, interessi o sanzioni amministrative o rendere in tutto o in parte inefficace la relativa procedura di riscossione coattiva;
- assicurazione del regolare funzionamento dell'Azienda e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno di gestione previsto dalla legge e dallo statuto, nonché il procedimento di libera e corretta formazione della volontà del Socio unico;
- adempimento dei doveri dell'Amministratore unico e del Sindaco/Revisore con la diligenza richiesta dalle peculiarità e del livello di complessità delle funzioni svolte, con impegno a rispettare l'obbligo di fedeltà e a comunicare formalmente al Socio unico ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, la portata, astenendosi conseguentemente;
- previsione di un sistema sanzionatorio interno alla Villasimius S.r.l. e applicazione delle sanzioni, in caso di inosservanze;
- previsione di un programma di informazione e formazione del personale Villasimius S.r.l. interessato su reati e illeciti amministrativi in materia societaria;
- distribuzione del Codice di Comportamento a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione sul sito Internet della Società, al fine della sua applicazione;
- implementazione dell'attività ispettiva del Sindaco/Revisore/Organismo di Vigilanza.

5.10 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

5.10.1 Fattispecie di reato

L'unico reato tra quelli richiamati dall'art. 25 bis del Decreto, che è stato ritenuto rilevante è il seguente:

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Per gli altri reati si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti affatto profili di rischio, o non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro”.

5.10.2 Aree di rischio

L'area principalmente a rischio è quella “Servizi svolti sul territorio”, con particolare riferimento agli incassi in contanti.

5.10.3 Misure di controllo e prevenzione.

Le misure di prevenzione sono:

- Rispetto del Codice di Comportamento;
- Utilizzo di sistemi di pagamento automatizzati o comunque tracciabili elettronicamente;
- Utilizzo di sistemi di verifica delle banconote e monete.

5.11 REATI TRIBUTARI

5.11.1 Le fattispecie di reato

Art. 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti

idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Omessa dichiarazione

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,

occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10 quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5.11.2 Area di rischio

Le attività a rischio di commissione di reati tributari coincidono con quelle indicate al superiore paragrafo 5.8.2 e devono pertanto intendersi qui integralmente richiamate.

5.11.3 Misure di controllo e prevenzione

Anche le misure di controllo e prevenzione dei reati tributari coincidono con quelle indicate al superiore paragrafo 5.8.3 e devono pertanto intendersi qui integralmente richiamate.

5.12 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.12.1 Fattispecie di reato

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

5.12.2 Area di rischio

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001, anch'essi illustrati nel paragrafo precedente, e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, l'Azienda valuta come "a rischio" tutte le attività aziendali.

5.12.3 Misure di controllo e prevenzione

Con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la Società è soggetta direttamente agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 in attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e si è adeguata al dettato di tale norma, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi, al fine di contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro, aumentando nel contempo l'efficienza e le prestazioni dell'impresa e migliorando la sua immagine e reputazione.

Per quanto attiene al D.Lgs. n. 231/2001, l'articolo 30 del citato decreto, fa espressamente riferimento al Modello di organizzazione e di gestione, e impone che lo stesso debba essere adottato ed efficacemente attuato, con riferimento ai reati in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- i) alla presenza di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra;
- j) alla presenza di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,
- k) alla presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) della Villasimius S.r.l. è definito conformemente alle Linee guida UNI-INAIL. Esso si presume pertanto conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti di seguito elencati, i Destinatari della Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico nel presente Modello, nonché le misure di prevenzione di fenomeni corruttivi in senso ampio (maladministration) contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dalla Società, devono quindi rispettare, uniformandovi la propria condotta, i protocolli comportamentali, procedure e obblighi e adempimenti previsti dal SGSSL implementato dall'Azienda in conformità al T.U. citato che sono, quindi, posti a presidio dei rischi-reato di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi, i protocolli, le procedure e gli obblighi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio identificate.

I protocolli comportamentali, procedure e obblighi e adempimenti previsti dal SGSSL implementato dalla Villasimius S.r.l. in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 costituiscono pertanto il parametro in base al quale l'Organismo di Vigilanza eserciterà le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica di sua competenza.

5.13 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

5.13.1 Fattispecie di reato

L'unico reato tra quelli richiamati dall'art. 25 quinquies del Decreto, che è stato ritenuto rilevante è il seguente:

- a. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Per gli altri reati si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti affatto profili di rischio, o non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

5.13.2 Aree di rischio

Le attività che presentano un profilo di rischio con riferimento alla sopracitata fattispecie, sono quelle relative alla selezione, reclutamento e gestione delle risorse umane.

5.13.3 Misure di controllo e prevenzione

La Società garantisce ai lavoratori il pieno rispetto del CCNL applicato e di eventuali contratti integrativi che dovessero stipularsi a livello aziendale e le migliori condizioni lavorative possibili (retribuzione, orari di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, regolarità amministrativa, contributiva, previdenziale e assistenziale, progressioni di carriera, formazione, condizioni di salute e sicurezza etc.); contempera altresì nel miglior modo possibile le esigenze aziendali e lavorative con quelle individuali, familiari e sociali dei lavoratori.

I fornitori e i partner con i quali la Società intrattiene rapporti, sono qualificati, selezionati e valutati, anche accertando la loro capacità di operare nel rispetto della normativa in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in conformità alle misure di cui al capoverso precedente.

5.14 REATI AMBIENTALI

5.14.1 Fattispecie di reato

Considerati i servizi erogati dalla Società, l'unica fattispecie di reato rilevante è quella relativa alla gestione dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività aziendale.

Art. 192 del Dlgs. n. 152/2006 Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

5.14.2 Area di rischio

Le attività aziendali che presentano un profilo di rischio sono le seguenti:

- a. Gestione dei rifiuti prodotti dalla Società, ivi compreso il deposito temporaneo e relativi adempimenti tecnico-amministrativi;
- b. Conferimento a terzi dei rifiuti aziendali per il trasporto e lo smaltimento o il recupero degli stessi e relativi adempimenti tecnico-amministrativi.

5.14.3 Misure di controllo e prevenzione

Tutte le attività di “gestione interna” dei rifiuti prodotti dalla Villasimius S.r.l., (produzione, utilizzo dei punti di raccolta interni, differenziazione, la movimentazione interna, deposito temporaneo, conferimento diretto, conferimento a terzi) devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli ed alle procedure organizzative poste a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, l’Azienda adotta idonee procedure e istruzioni operative aventi ad oggetto:

- la gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi (produzione, utilizzo dei punti di raccolta interni, differenziazione, la movimentazione interna, deposito temporaneo, conferimento diretto, conferimento a terzi);
- affidamento del servizio di ritiro dei rifiuti a soggetti esterni in possesso delle necessarie autorizzazioni.

In ogni caso, tutti i soggetti aggiudicatari che operino in ambito ambientale o la cui attività presenti profili di rischio di commissione di illeciti ambientali, devono impegnarsi a rispettare le normative applicabili all'attività oggetto dell'affidamento.

In questi casi, costituisce criterio preferenziale il fatto che i soggetti in questione, siano dotati di modelli di gestione ambientale certificati e siano, pertanto, registrati EMAS (ai sensi del regolamento UE 1221/2009) o certificati ISO (ai sensi della norma ISO 14001:2004).

Benché a tali sistemi non sia riconosciuta validità in termini di contenuto minimo ai fini del modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001, di cui gli eventuali aziende destinatarie di iniziative devono comunque essere dotate, le stesse sono sicuramente avvantaggiate rispetto a quelle che ne sono prive. Infatti, un'impresa registrata o certificata, deve comunque assicurare sia il rispetto di tutta la legislazione in materia ambientale, sia il suo superamento in termini di migliori prestazioni.

In particolar modo lo standard ISO, la cui adozione certo non esime dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua tuttavia gli adempimenti essenziali affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica, siano intraprese azioni – migliorative e correttive – per garantire la costante conformità al sistema di gestione ambientale adottato. Il che è senz'altro utile a prevenire e monitorare il rischio di commettere reati ambientali, perché attraverso l'adozione di tale standard l'impresa ha maggiori possibilità di individuare e valutare i propri aspetti ambientali significativi che potrebbero condurre alla commissione di un reato.

Il presente Modello è stato approvato e formalmente adottato dall'Amministratore unico della Villasimius S.r.l. con Decisione n. 91 del 16/11/2022.

N.B. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Allegato 1), pur formando parte integrante del presente Modello, viene adottato separatamente, con cadenza annuale, nel termine previsto dalla L. n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, o secondo le eventuali diverse indicazioni dell'ANAC.